Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 30 giugno 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 159 DEL 30 GIUGNO 1966:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 1965, n. **1717**.
Esecuzione degli atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione Postale Universale.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 159 DEL 30 GIUGNO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 32: **«Cartiera Cariolaro», società per azioni, in Carmignano di Brenta:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1966. — **Comune di Ferrara:** Cinquantunesima estrazione di obbligazioni prestiti. — **«S.A.C.I.P.» - Società Anonima Commerciale Immobiliare Padovana, in Padova:** Obbligazioni 5 % sorteggiate il 26 maggio 1966. — **«Investimenti Finanziari», società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1966, settima estrazione. — **«Confitex», società per azioni, in Castelfranco Veneto:** Obbligazioni sorteggiate il 20 giugno 1966, terza estrazione. — **«Sacelit Manufatti Cemento», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1966. — **«Fabbrica Italiana Magneti Marelli», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1948 sorteggiate il 16 maggio 1966. — **«Fabbrica Italiana Magneti Marelli», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 16 maggio 1966. — **«La Società per azioni Giuseppe e Fratello Redaelli», in Milano:** Obbligazioni 5 % (emissione 1962) sorteggiate il 16 giugno 1966. — **«Immobiliare Fattoria Carimate», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1966. — **«Odino Valperga Italeuropa», società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966. — **«Società per azioni G. Odino & C.» - ora - «Odino Valperga Italeuropa», società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966. — **«Cartire Giacomo Bosso», società per azioni, in Mathi Canavese:** Rimborso obbligazioni. — **«E.N.I.» - Ente Nazionale Idrocarburi, in Roma:** Obbligazioni ENI Sud 5,50 % VIII serie sorteggiate l'8 giugno 1966. — **«Vetrocoke», società per azioni, in Venezia Porto Marghera:** Obbligazioni 6 % - 1974 sorteggiate, il 23 maggio 1966. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 16 giugno 1966. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 7 giugno 1966. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966 (I sorteggio). — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966 (II sorteggio). — **Camerano & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 giugno 1966. — **Aziende Trasporti Autoferrotranvieri - A.T.A., società per azioni, in Biella:** Estrazione di obbligazioni (contingente 1966). — **«Montital», società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 23 giugno 1966. — **Igino Mazzola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1966. — **Consermar» Conservificio Mar Ligure, società per azioni, in Loano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1966. — **«Cartiera Italiana», società per azioni, in Torino:** Errata-corrige. — **Snia Viscosa, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1966, n. **451.**

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli, effettuato in Roma il 28 giugno 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità alle clausole dell'ultimo periodo delle Note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna per l'applicazione delle imposte straordinarie sul patrimonio ai cittadini spagnoli (Roma, 28 giugno 1961).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma, 28 giugno 1961

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di comunicare a V. E. che il Governo italiano si propone di adottare nei confronti dei contribuenti spagnoli, in materia di imposte straordinarie sul patrimonio, le norme che qui di seguito si trascrivono.

Articolo I

Saranno ammessi ai benefici previsti nei seguenti articoli dal II al V i contribuenti spagnoli che, alla data del 28 marzo 1947, si trovassero nelle condizioni qui di seguito indicate:

a) le persone fisiche di nazionalità spagnola, che non abbiano nello stesso tempo la nazionalità italiana, qualunque sia il loro domicilio o la loro residenza;

b) le società di persone costituite in Spagna o secondo il diritto spagnolo;

c) le società di capitali e gli altri enti morali costituiti secondo il diritto spagnolo e che abbiano la loro sede in Spagna.

Articolo II

1. Ai contribuenti spagnoli indicati nell'articolo I è concesso il termine straordinario di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, per:

— presentare una dichiarazione che indichi tutti i loro beni imponibili, in conformità della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; oppure:

— confermare o completare la dichiarazione che avessero già presentata.

2. Le dichiarazioni di cui al numero precedente devono essere presentate agli uffici italiani competenti giusta l'articolo 45 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203. I detti uffici procederanno alle tassazioni in conformità della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e delle presenti norme; in caso di disaccordo con il contribuente spagnolo, trasmetteranno la pratica al Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza Straordinaria, in Roma, che prenderà in esame i casi controversi, e sentirà, se del caso, il contribuente spagnolo.

3. I contribuenti spagnoli, nei cui confronti la tassazione ai fini dell'imposta italiana straordinaria sul patrimonio fosse divenuta definitiva prima dell'entrata in vigore delle presenti norme, avranno, tuttavia, la facoltà di avvalersi del termine straordinario di cui al numero 1) del presente articolo. Nel caso in cui la nuova tassazione, fondata sulle presenti norme, risultasse più favorevole della precedente, le somme pagate in più saranno loro rimborsate.

4. I contribuenti spagnoli menzionati nell'articolo I, che avranno fatto le dichiarazioni in conformità del numero 1) del presente articolo, saranno esenti, per la loro condotta anteriore alle suddette dichiarazioni, da ogni sanzione o penalità prevista dalla legislazione fiscale italiana, compresi gli interessi di mora.

Articolo III

1. Le persone fisiche menzionate nell'articolo I, lettera *a*), rimangono, in linea di principio, sottoposte all'imposta italiana straordinaria progressiva sul patrimonio; esse godono, tuttavia, dei benefici previsti nei seguenti numeri del presente articolo.

2. L'Amministrazione italiana procederà alla valutazione ed alla tassazione dei beni delle persone fisiche, accogliendo le dichiarazioni quali saranno state presentate nelle condizioni indicate all'articolo II. L'Amministrazione stessa avrà, tuttavia, la facoltà di rettificare la valutazione dei beni dichiarati, aumentando detti valori nei seguenti limiti:

a) per i terreni, fabbricati ed aziende industriali, commerciali ed agricole di ogni genere: fino al valore che è stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947, rimanendo inteso che questo valore è:

— per i terreni e le aziende: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio dell'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 10, e,

— per i fabbricati: il valore fissato per l'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1946, moltiplicato per il coefficiente 5;

b) per l'avviamento, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203: fino al doppio del reddito imponibile stabilito per le aziende in questione ai fini dell'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1947;

c) per i titoli ed altri valori mobiliari non quotati in borsa: fino alla concorrenza del minore fra i due valori seguenti:

— o il valore fissato per l'imposta di negoziazione per l'anno 1946 (basato, secondo la legge italiana, sul valore fissato per l'anno 1945);

— o il valore che è stato o che avrebbe dovuto essere iscritto nel 1947 nei ruoli dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947;

d) per le azioni e gli altri titoli quotati in borsa: fino al valore stabilito dall'articolo 18 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, con una riduzione globale e forfettaria del cinquanta per cento di tale valore.

3. Si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, n. 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia, appartenenti a persone domiciliate in Spagna e rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti d'autore, interessi o dividendi che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947 a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva in conto « denaro, depositi e titoli di credito al portatore » (articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203) verrà applicata, qualora il contribuente non sia domiciliato in Italia;

d) se una persona fisica possiede, in qualità di socio illimitatamente responsabile, una quota di partecipazione in una società di persone costituita in Italia, si procederà, agli effetti della tassazione del socio, ad una valutazione dei diversi elementi dell'attivo sociale, tenuto conto dei criteri previsti nel numero 2) del presente articolo;

e) se una persona fisica possiede un'accomandita in una società in accomandita semplice costituita in Italia, la valutazione di detta accomandita verrà effettuata in conformità del numero 2), lettera *c*), del presente articolo.

Articolo IV

1. Le società e gli enti morali spagnoli, menzionati nell'articolo I, lettera *b*) e *c*), rimangono in via di principio, soggetti all'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, ridotta ad un terzo, con un'aliquota massima del 15 %, giusta gli articoli 2 e 31, ultimo comma, della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203; esse, tuttavia, beneficiano, per la valutazione dei loro beni immobili, delle stesse facilitazioni accordate alle persone fisiche dall'articolo III, numero 2).

2. I contribuenti spagnoli indicati nel numero 1) del presente articolo, possono chiedere di essere assoggettati all'imposta proporzionale sul patrimonio prevista nel Titolo II della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, invece che alla imposta progressiva sul patrimonio, determinata secondo le norme richiamate al numero 1) di cui sopra. In tal caso l'Amministrazione italiana procederà ad una nuova tassazione dei beni imponibili e concederà ai contribuenti spagnoli un termine sufficiente per dichiarare se essi desiderano che sia loro applicata l'imposta progressiva o quella proporzionale.

3. Qualunque sia l'imposta applicata, progressiva o proporzionale, si precisa che:

a) i beni immateriali, menzionati nell'articolo 6, numero 9) della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sono tassabili soltanto nell'ambito del patrimonio della persona che li sfrutta in territorio italiano e non nell'ambito del patrimonio di colui che abbia ceduto tali beni o il diritto di utilizzarli;

b) gli averi in Italia di contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo, rappresentati dal prezzo di vendita di merci, diritti di autore, interessi o dividendi, che avrebbero dovuto ma non poterono essere trasferiti prima del 28 marzo 1947, a causa delle restrizioni in materia di clearing, non saranno soggetti all'imposizione italiana;

c) nessuna quota presuntiva prevista all'articolo 26 della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, sarà applicata nei confronti dei contribuenti spagnoli menzionati nel numero 1) del presente articolo;

d) l'avviamento, giusta l'articolo 17, secondo comma della Legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, non sarà preso in considerazione, nel caso in cui fosse soggetto a tassazione, se non per il valore fissato nell'articolo III, numero 2), lettera *b*);

e) le riserve tecniche delle filiali istituite stabilmente in Italia di società di assicurazione spagnole, non sono sottoposte all'imposta straordinaria sul patrimonio. Di conseguenza, l'ammontare di tali riserve sarà detratto dall'attivo della filiale nel caso in cui l'imposizione sia fondata sui diversi elementi di tale attivo;

f) le disposizioni dell'articolo III, numero 3), lettera *d*) ed *e*), si applicano altresì alle società ed enti morali spagnoli.

Articolo V

1. L'imposta straordinaria sul patrimonio dovuta in virtù della legge italiana 9 maggio 1950, n. 203, e degli articoli III e IV delle presenti norme, potrà essere pagata dai contribuenti indicati nell'articolo I nel periodo di due anni, e, cioè, in dodici rate bimestrali. Detto periodo avrà inizio alla data in cui, essendo divenuta definitiva, in tutto od in parte, la tassazione, l'imposta dovuta è iscritta a ruolo.

2. I provvedimenti di sospensione già emanati o che saranno emanati dalle competenti autorità tributarie italiane a beneficio dei contribuenti spagnoli, resteranno in vigore fino alla messa in esecuzione delle presenti norme.

Articolo VI

Eventuali casi controversi risultanti dall'applicazione o dall'interpretazione delle presenti norme saranno esaminati, con ogni consentita benevolenza, dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale per la Finanza straordinaria.

Qualora V. E. mi comunichi che il Governo spagnolo concorda con quanto forma oggetto della presente Nota, la medesima e quella di risposta dell'E. V. costituiranno un accordo tra i due Governi, che entrerà in vigore alla data in cui i Governi stessi se ne saranno reciprocamente comunicata l'avvenuta approvazione, secondo le norme vigenti nei due Stati.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'espressione della mia più alta considerazione.

SEGNI

Sua Eccellenza Don Josè M. DOUSSINAGUE

Ambasciatore di Spagna
ROMA

EMBAJADA DE ESPANA EN ITALIA

Roma, 28 giugno 1961

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia para acusar recibo de su nota fechada el 28 de junio del corriente ano, cuyo texto dice lo siguiente:

« Señor Embajador,

Tengo el honor de comunicar a V. E. que el Gobierno italiano se propone adoptar con relación a los contribuyentes españoles, en materia de impuestos exstraordinarios sobre el patrimonio, las normas que se transcriben a continuación.

Artículo I

Tendrán derecho a los beneficios previstos en los artículos siguientes, del II al V, los contribuyentes españoles que en la fecha del 28 de marzo de 1947 se encontrasen en las condiciones que se indican a continuación:

a) las personas físicas de naciolalidad española, que no tengan al mismo tiempo la nacionalidad italiana, cualquiera que sea su domicilio o su residencia;

b) las sociedades de personas constituídas en España o según el derecho español;

c) las sociedades de capitales y otros entes morales constituídos según el derecho español y que tengan su sede en España.

Artículo II

1. A los contribuyentes españoles indicados en el artículo I se les concede un término extraordinario de noventa días a partir de la fecha de entrada en vigor de las presentes normas, para:

— presentar una declaracíon que indique todos sus bienes imponibles, de acuerdo con la Ley italiana número 203, del 9 de mayo de 1950; o bien,

— confirmar o completar la declaración que hubiesen presentado con anterioridad.

2. Las declaraciones a que se refiere el número anterior deben ser presentadas en las Oficinas italianas competentes segun el artículo 45 de la Ley italiana número 203, del 9 de mayo de 1950. Dichas Oficinas procederán a las tasaciones de conformidad con la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, y con las presentes normas; en caso de desacuerdo con el contribuyente español, transmitirán el expediente al Ministerio de Hacienda, Dirección General para la Hacienda Extraordinaria, en Roma, que examinará los casos en litigio y oirá, en caso necesario, al contribuyente español.

3. Los contribuyentes españoles, con relación a los cuales la tasación a los fines del impuesto italiano extraordinario sobre el patrimonio hubiese adquirido caracter de definitivo antes de la entrada en vigor de las presentes normas, tendrán, sin embargo, la facultad de acogerse al término extraordinario a que hace referencia el número 1) del presente artículo. En caso de que la nueva tasación basada en las presentes normas resultase más favorable que la precedente, las sumas pagadas en exceso serán reembolsadas.

4. Los contribuyentes españoles mencionados en el artículo I, que hayan hecho las declaraciones de acuerdo con el número 1) del presente artículo, estáran exentos, por su conducta anterior a tales declaraciones, de toda sanción o penalidad prevista por la legislación fiscal italiana, comprendidos los intereses moratorios.

Artículo III

1. Las personas físicas mencionadas en el artículo I, letra *a*), quedan, en principio, sometidas al impuesto italiano extraordinario progresivo sobre el patrimonio; gozan, sin embargo, de los beneficios previstos en los apartados siguientes del presente artículo.

2. La administración italiana procederá a la valoración y a la tasación de los bienes de las personas físicas, acogiendo las declaraciones que deberán presentarse de acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo II. La misma administración tendrá, sin embargo, la facultad de rectificar la valoración de los bienes declarados, aumentando dichos valores en los siguientes límites:

a) para los terrenos, edificios y haciendas industriales, comerciales y agrícolas de todas clases: hasta el valor que ha sido o que habría debido ser inscrito en el año 1947 en los registros del impuesto ordinario sobre el patrimonio para el año 1947, debiendo entenderse que este valor es:

— para los terrenos y las haciendas: el valor fijado para el impuesto ordinario sobre el patrimonio del año 1946, multiplicado por el coeficiente 10, y,

— para los edificios: el valor fijado para el impuesto ordinario sobre el patrimonio del año 1946, multiplicado por el coeficiente 5;

b) para la clientela, en el sentido del artículo 17, párrafo segundo, de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950: hasta el doble del rédito imponible fijado para los establecimientos en cuestión a los fines del impuesto de riqueza móvil para el año 1947;

c) para los títulos y otros valores muebles no cotizados en bolsa: hasta la concurrencia del menor entre los dos valores siguientes:

— ó el valor fijado por el impuesto de negociación para el año 1946 (basado, según la Ley italiana, en el valor fijado para el año 1945);

— ó el valor que ha sido o que habría debido ser inscrito durante 1947 en las relaciones del impuesto ordinario sobre el patrimonio para el año 1947;

d) para las acciones y demás títulos cotizados en bolsa: hasta el valor establecido por el artículo 18 de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, con una reducción global y convenida del 50 % de tal valor.

3. Se precisa que:

a) los bienes inmateriales mencionados en el párrafo 9) del artículo 6, de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, están sometidos a impuesto solamente en el ámbito del patrimonio de la persona que los usufructúa en territorio italiano y no en el ámbito del patrimonio de aquella que haya cedido tales bienes o el derecho de utilizarlos;

b) los haberes en Italia, correspondientes a personas domiciliadas en España y representados por el precio de venta de mercancías, derechos de autor, intereses o dividendos que habrían debido ser transferidos antes del 28 de mayo de 1947, pero que no pudieron serlo a causa de las restricciones en materia de clearing, no estarán sujetos a la imposición italiana;

c) no se aplicará ninguna cuota presuntiva en cuentas de « dinero, depósitos y títulos de crédito al portador » (artículo 26 de la Ley italiana de 9 de mayo de 1950, número 203), siempre que el contribuyente no esté domiciliado en Italia;

d) si una persona física posee, en calidad de socio ilimitadamente responsable, una cuota de participación en una sociedad de personas constituída en Italia, se procederá, a los efectos de los impuestos del socio, a una evaluación de los diversos elementos del activo social, teniendo en cuenta los criterios previstos en el número 2) del presente artículo;

e) si una persona física es comanditaria en una sociedad comanditaria simple constituída en Italia, la valoración de dicha participación en comandita serà efectuada de acuerdo con el número 2), letra *c*), del presente artículo.

Artículo IV

1. Las Sociedades y los entes morales españoles, mencionados en el artículo I, letras *b*) y *c*), están en principio, sujetos al impuesto extraordinario progresivo sobre el patrimonio, reducido en una tercera parte con una alicuota máxima del 15 %, con arreglo a los artículos 2 y 31, último párrafo, de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950; gozan, sin embargo, para la valoración de sus bienes imponibles, de las mismas facilidades concedidas a las personas físicas por el artículo III, número 2).

2. Los contribuyentes españoles indicados en el número 1) del presente artículo, pueden optar por someterse al impuesto proporcional sobre el patrimonio previsto en el Título II de la Ley italiana número 203 de 9 de mayo de 1950, en vez de someterse al impuesto progresivo sobre el patrimonio determinado según las normas establecidas en el número 1) precedente. En tal caso, la Administración italiana procederà a una nueva tasación de los bienes imponibles y concederá a los contribuyentes españoles un término suficiente para declarar si desean que les sea aplicado el impuesto progresivo o el proporcional.

3. Cualquiera que sea el impuesto aplicado, progresivo o proporcional, se determina que:

a) los bienes inmateriales, mencionados en el número 9) del artículo 6 de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, están sometidos a impuestos solamente en el ámbito del patrimonio de la persona que los usufructúa en territorio italiano y no en el ámbito del patrimonio de aquélla que haya cedido tales bienes o el derecho a utilizarlos;

b) los haberes en Italia de los contribuyentes espanoles mencionados en el número 1) del presente artículo, representados por el precio de venta de mercancías, derechos de autor, intereses o dividendos, que habrían debido pero no pudieron ser transferidos antes del 28 de marzo de 1947, a causa de las restricciones en materia de clearing, no estarán sujetos a la imposición italiana;

c) no será aplicada ninguna de las cuotas presuntivas previstas en el artículo 26 de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, en relación con los contribuyentes españoles mencionados en el número 1) del presente artículo;

d) la clientela, según el artículo 17, párrafo segundo de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, no será estimada, en el caso de que fuese objeto de imposición, sino por el valor fijado en el artículo III, número 2), letra *b*);

e) las reservas técnicas de las filiales instituídas en forma estable en Italia por sociedades de seguros españolas, no están sometidas al impuesto extraordinario sobre el patrimonio. Por consiguiente, el monto de tales reservas será deducido del activo de la filial en el caso en que el impuesto se base en los diversos elementos de tal activo;

f) las disposiciones del artículo III, número 3), letras *d*) y *e*), son de aplicación asimismo a las sociedades y a los entes morales españoles.

Artículo V

1. El impuesto extraordinario sobre el patrimonio establecido en virtud de la Ley italiana número 203, de 9 de mayo de 1950, y de los artículos III y IV de las presentes normas, podrá ser pagado por los contribuyentes indicados en el artículo I, en el período de dos años mediante doce plazos bimestrales. Dicho período se iniciará en la fecha en que, determinada definitivamente, en su totalidad o en parte, la tasación, el impuesto debido es inscrito en el registro.

2. Las medidas de suspensión ya dictadas o que se dicten por las Autoridades tributarias italianas competentes en beneficio de los contribuyentes españoles, continuarán en vigor hasta la ejecución de las presentes normas.

Artículo VI

Los eventuales casos de controversia resultantes de la aplicación o de la interpretación de las presentes normas serán examinados con la mayor benevolencia posible en el Ministerio de Hacienda, Dirección General para la Hacienda Extraordinaria.

En cuanto V. E. me comunique que el Gobierno español está de acuerdo con cuanto constituye el objeto de la presente Nota, esta misma Nota y la de respuesta de V. E. constituirán un acuerdo entre los dos Gobiernos que entrará en vigor en la fecha en que los respectivos Gobiernos se hayan comunicado recíprocamente la respectiva aprobación, de conformidad con las normas vigentes en los dos Estados.

Le ruego acepte, Señor Embajador, el testimonio de mi más alta consideración ».

Al propio tiempo tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que el Gobierno Español está de acuerdo con la propuesta contenida en la nota arriba transcrita.

Aprovecho la oportunidad, Señor Ministro, para expresarle el testimonio de mi más alta consideración.

José M. Doussinague

Excmo. Señor Don Antonio Segni

Ministro de Negocios Extranjeros

ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri

Fanfani

LEGGE 8 giugno 1966, n. 452.

Modifica della legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative edilizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1949, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di lire 5 milioni è elevato a lire 12 milioni, previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 ».

Art. 2.

Gli atti indicati nell'articolo precedente, già regolarmente registrati con l'imposta fissa di registro, non perdono il privilegio qualora il valore accertato in seguito a procedura di valutazione, definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi i tre quarti del limite massimo di cui all'articolo precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 27 giugno 1966, n. 453.

Proroga di disposizioni in tema di locazioni urbane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 30 giugno 1966, di cui alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 17 dicembre 1965, n. 1394, ed alle disposizioni degli articoli 1 e 3 della legge 17 dicembre 1965, n. 1395, è prorogato al 31 dicembre 1966, o alle successive scadenze consuetudinarie.

La proroga di cui sopra ha efficacia per tutti i contratti ancora in esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino alla data del 31 dicembre 1966 continuano ad osservarsi le disposizioni di cui al rispettivo articolo 2 delle leggi indicate nel primo comma.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1966

SARAGAT

MORO — REALE — CORONA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1966, n. 454.

Rettifiche a contingenti tariffari previsti dalla tariffa dei dazi doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203 che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1965, n. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio minimo specifico previsto dalla voce della tariffa doganale n. 78.01-A-I per il piombo greggio destinato alla fabbricazione di preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile e di piombo tetrametile, nei limiti di un contingente annuo di 60.000 quintali, è stabilito, per tutte le provenienze, in L. 15 il kg. netto.

Art. 2.

La decorrenza della validità del contingente di 10.000 tonnellate di datteri destinati alla preparazione di mangimi per animali (voce della tariffa doganale numero 08.01-A-II) di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 894, è anticipata al 1° gennaio 1965.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI — RESTIVO — ANDREOTTI — TOLLOY — NATALI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 158. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **455.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 26, relativo alle propedeuticità di esami per il corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel senso che è aggiunta la seguente propedeuticità:

c) « le Istituzioni di diritto pubblico rispetto alle Istituzioni di diritto e procedura penale ».

Art. 116, agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

Neuropsichiatria infantile;
Chirurgia d'urgenza;
Istochimica normale e patologica.

L'insegnamento complementare di « Anestesiologia » muta denominazione in quello di « Anestesiologia e rianimazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 166. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. **456.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 97, relativo alla Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore è modificato nel senso che al 2° anno del corso di specializzazione in Cinesiterapia, fisioterapia, riabilitazione e ginnastica in ortopedia è aggiunto l'insegnamento di « Cure con radiazioni (2° corso) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 167. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1966, n. 457.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 30. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: « Chirurgia pediatrica ».

Art. 86. — All'elenco degli insegnamenti del 1° e 2° anno della Scuola di perfezionamento in Clinica pediatrica sono aggiunti i seguenti:

1° *anno*:

8) Semeiotica pediatrica I;
9) Assistenza sociale all'infanzia.

2° *anno*:

5) Semeiotica pediatrica II;
6) Igiene e legislazione sanitaria scolastica II.

Dopo l'art. 107 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica

Art. 108. — La Scuola di specializzazione in Clinica otorinolaringoiatrica ha sede presso la Clinica otorinolaringoiatrica ed ha la durata di tre anni. Direttore della Scuola è il direttore della Clinica otorinolaringoiatrica stessa.

Art. 109. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *anno*:

1) Anatomia otorinolaringoiatrica;
2) Fisiologia otorinolaringoiatrica;
3) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
4) Anatomia patologica delle malattie dell'orecchio, naso e gola;
5) Clinica otorinolaringoiatrica I.

2° *anno*:

1) Audiologia;
2) Otoneurologia;
3) Foniatria;
4) Medicina operatoria otorinolaringoiatrica;
5) Broncoesofacologia;
6) Clinica otorinolaringoiatrica II.

3° *anno*:

1) Radiologia otorinolaringoiatrica;
2) Allergologia;
3) Anestesiologia in otorinolaringologia;
4) Medicina legale e infortunistica otorinolaringoiatrica;
5) Clinica otorinolaringoiatrica III.

E' insegnamento fondamentale la Clinica otorinolaringoiatrica e complementare tutti gli altri.

Art. 110. — Possono iscriversi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia nel numero massimo di 10 (dieci) per ogni anno.

Ogni anno di corso comporta periodi di internato obbligatorio nella Clinica otorinolaringoiatrica, secondo modalità stabilite dal direttore della Scuola.

Art. 111. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti dovranno sostenere un colloquio su tutti gli insegnamenti complementari, in gruppo di materie, che dovrà precedere l'esame fondamentale del rispettivo corso.

Non potranno accedere ai corsi successivi gli iscritti che non abbiano superato l'esame della materia fondamentale di ciascun anno.

Alla fine del corso il candidato dovrà presentare e discutere una tesi scritta sull'argomento che gli sarà assegnato dal direttore della Scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1966, n. 458.

Autorizzazione all'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma, ad acquistare beni immobili.

N. 458. Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, l'Associazione femminile medico-missionaria, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare dalla signora Romei Carmina, per il prezzo di lire 15.000.000, gli immobili situati in Modena, via delle Morane nn. 19-27, consistenti in un fabbricato e contiguo lotto di terreno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. **459**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori - Pavia », con sede in Pavia.

N. 459. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'« Associazione provinciale allevatori - Pavia », con sede in Pavia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 118. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. **460**.

Autorizzazione all'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, ed all'Automobile Club di Benevento ad acquistare in comproprietà un immobile.

N. 460. Decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, e l'Automobile Club di Benevento vengono autorizzati ad acquistare in comproprietà, rispettivamente in ragione del 60 % e del 40 %, dalla Società a responsabilità limitata « Edilsirena s. r. l. », con sede in Benevento, per il prezzo di L. 35.000.000, la porzione di fabbricato sita in Benevento alla via Giustiniani - ora via Salvator Rosa - costituita da locali al piano terreno, coi rispettivi retri e servizi, estesa per complessivi mq. 400 circa, da adibire a sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. **461**.

Autorizzazione al Museo storico della guerra, di Rovereto, ad acquistare alcuni immobili.

N. 461. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Museo storico della guerra, di Rovereto, viene autorizzato ad acquistare dalla curatela fallimentare della conceria A. Bettini di Rovereto le unità immobiliari p. e. 343, 342/1 - 342/2 e p. f. 164 in P. T. 236 C. C., esistenti nella cinta del castello di Rovereto, al prezzo massimo di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 120. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **462**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Elisabetta, nel comune di Collegno (Torino).

N. 462. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Elisabetta, in frazione Leuman del comune di Collegno (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **463**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, nel comune di Castelviscardo (Terni).

N. 463. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate, in frazione Monterubiaglio del comune di Castelviscardo (Terni).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1966, n. **464**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dei SS. Maria e Carlo, nel comune di Sambuca Pistoiese, con la parrocchia dei SS. Maria e Isidoro nel comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia).

N. 464. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pistoia in data 9 giugno 1965, relativo alla unione perpetua nella forma « æque principaliter » della Parrocchia dei SS. Maria e Carlo, in frazione Frassignoni del comune di Sambuca Pistoiese (Pistoia), con la Parrocchia dei SS. Maria e Isidoro, in frazione Pontepetri del comune di San Marcello Pistoiese.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 152. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 13 maggio 1966, n. 303: « Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 26 maggio 1966, all'art. 10, primo comma, in luogo di: « . . . il relativo funzionamento ed . . . » leggasi: « . . . il relativo finanziamento ed . . . »

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1966.

Nomina del presidente del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e del relativo Consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 6 della legge 12 ottobre 1956, n. 1212;

Veduto il proprio decreto 13 maggio 1963, con il quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'on. Maria Badaloni, nella sua qualità di Sottosegretario di Stato pro tempore alla pubblica istruzione, è stata confermata, a decorrere dalla data medesima del predetto decreto e per la durata della carica, presidente del Consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;

Veduti i propri decreti in data 23 febbraio 1966, con i quali sono state accettate le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dall'on. Aldo Moro ed ha, altresì, accettato le dimissioni dalla carica rassegnate dai Sottosegretari di Stato;

Veduto il proprio decreto in data 26 febbraio 1966, con il quale, su proposta del Presidente del Consiglio

dei Ministri on. Aldo Moro, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla pubblica istruzione l'on. sen. Piero Caleffi, gli onorevoli deputati Maria Badaloni, Giovanni Elkan e Pier Luigi Romita;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Fino al 20 aprile 1966 l'on. Maria Badaloni è confermata presidente del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e del relativo Consiglio di amministrazione; a decorrere dal 21 aprile 1966 è nominato presidente del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi e del relativo Consiglio di amministrazione l'on. Pier Luigi Romita.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1966

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1966
Registro n. 50 Pubblica istruzione, foglio n. 126

(5090)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 1966.

Sostituzione di un componente del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, sull'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1964, con il quale il dott. Pio Equizi è stato nominato, quale delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, membro del Comitato nazionale dell'Opera anzidetta, per il quadriennio 1963-1967 con decorrenza dalla data di insediamento;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dal dott. Equizi occorre procedere alla sua sostituzione nel predetto incarico;

Vista la designazione a tal fine formulata;

Decreta:

Il dott. Amedeo Petrella è nominato, quale delegato dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, membro del Comitato nazionale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Pio Equizi dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1966
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 215

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1966.

Sostituzione di un componente della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5 della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio che istituisce presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Visto l'art. 10 del regolamento d'esecuzione della citata legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1959, n. 1289;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1963, con il quale è stata costituita la Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del componente della Commissione dott. Filippo Bazzanti con il dott. Stelio Ricciardi, a seguito della relativa designazione da parte della Confederazione generale dell'industria italiana;

Decreta:

Il dott. Stelio Ricciardi è nominato componente della Commissione centrale per il controllo sul lavoro a domicilio, in sostituzione del dott. Filippo Bazzanti, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1966
Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 264

(5159)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 16 del predetto statuto, alla nomina dei componenti il Collegio dei revisori dei conti;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni dello Stato interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano è costituito dai seguenti membri:

Gambetta dott. Renato, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

D'Aprile dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;
Medosi dott. Adriano, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: Bosco

(5268)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Modifica dei confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Torino.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1940, con il quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del presidente della Sezione provinciale cacciatori di Torino, intesa ad ottenere la rettifica dei confini della zona delle Alpi in comune di Ivrea e viciniori;

Visto il parere dell'Amministrazione provinciale di Torino in data 26 luglio 1962;

Visto il parere della Federazione italiana della caccia in data 29 ottobre 1962;

Visto il parere espresso dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia presso l'Università di Bologna del 10 dicembre 1962;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste dell'adunanza del 26 maggio 1964;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta formulata in quanto i terreni oggetto di rettifica presentano condizioni idonee alla sosta e alla riproduzione di specie tipiche della fauna alpina (coturnici, pernice rossa, gallo forcello e selvaggina ungulata);

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del testo unico citato nelle premesse, i confini della zona faunistica delle Alpi, ricadente nel territorio della provincia di Torino, delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940, relativi al tratto: dalla strada provinciale che collega la frazione Vivario, al Pilone Vercelli, al Bettolino, a Baldissero C.se, a Vidracco, a Vistrorio, a Gauna, ad Alice Superiore, a Lessolo, a Magnus, a Calea di Sotto, a Baio Dora, a Borgofranco, a Scalveis, vengono modificati come segue: dalla strada provinciale che collega la frazione Vivario, al Pilone Vercelli, al Bettolino, a Pramonico, al Ponte dei Preti, a Quagliuzzo, a Colleretto Parella, a Samone, ad Ivrea, a Bollengo, a Palazzo, confine con la provincia di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

p. *Il Ministro*: Schietroma

(5157)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1966.

Dichiarazione di « zona ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini » del territorio della provincia di Sondrio.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Visto l'art. 17 del decreto ministeriale 12 marzo 1965;

Vista la nota n. 1230/VP del 28 marzo 1966, con la quale il veterinario provinciale di Sondrio chiede per la provincia di competenza il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini »;

Accertato che il tasso di infezione brucellare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato, è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Sondrio è dichiarato: « zona ufficialmente indenne da brucellosi dei bovini ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1966

Il Ministro: Mariotti

(5357)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° giugno 1966.

Proroga fino al 31 luglio 1966 del termine previsto dall'ordinanza ministeriale 4 gennaio 1966 per il completamento della vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle Province centro-meridionali ed in quelle della Sicilia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 4 gennaio 1966, concernente la vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani esistenti nelle provincie centro-meridionali ed in quelle della Sicilia;

Considerato che le sfavorevoli condizioni metereologiche hanno ostacolato il regolare svolgimento delle operazioni di vaccinazione, rallentando l'attuazione degli interventi programmati;

Ordina:

Art. 1.

Le operazioni di vaccinazione di cui all'ordinanza citata nelle premesse sono prorogate fino al 31 luglio 1966.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 1° giugno 1966

Il Ministro: Mariotti

(5356)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Padova

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1966, n. 911/1030, sono state approvate la variante al comprensorio Mortise (3) e modifiche alle norme di attuazione del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Padova.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5294)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Albana di Romagna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Albana di Romagna » ha espresso parere favorevole al loro accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Albana di Romagna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Albana di Romagna » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Il vino « Albana di Romagna » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Albana » prodotto nella zona appresso descritta:

Provincia di Forlì: comuni di: Castrocaro e Terra del Sole - Forlì - Forlimpopoli - Meldola - Bertinoro - Cesena - Montiano - Roncofreddo - Savignano sul Rubicone - Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

Comune di Savignano sul Rubicone: dalla Strada statale n. 9 Emilia.

Comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la Strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla Ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la Strada statale n. 71-*bis*, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la Strada statale n. 71-*bis*, segue quindi le vie: vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km. 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli.

Comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la Strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla Strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì.

Comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la Strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km. 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla Strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza.

Provincia di Ravenna: comuni di: Castel Bolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castel Bolognese il limite a valle è delimitato come segue:

Comune di Faenza: dal confine col comune di Forlì dove questo incontra la Strada statale n. 9 segue predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie: Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta, S. Silvestro. Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castel Bolognese.

Comune di Castel Bolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Provincia di Bologna: comuni di: Borgo Tossignano, Casal Fiumanese, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e di Ozzano i limiti a valle sono i seguenti:

Comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la Statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via Provinciale Nuova che segue sino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di C. Guelfo.

Comune di Ozzano: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

Art. 3.

Le condizioni ambientali di coltura della vite devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire e mantenere alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. La tecnica di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai q.li 140 di uva ed a tale limite dovrà essere riportata in casi eccezionali — purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo — attraverso una accurata cernita delle uve. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la effettiva superficie coperta dalla vite. Non potranno venire iscritti all'albo i vigneti nei quali sono presenti vitigni diversi dall'Albana.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio delle provincie di Forlì e Ravenna e dei comuni di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza Imolese, Imola, Fontanelice, Casal Fiumanese, Borgo Tossignano, Ozzano della provincia di Bologna.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,50.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte ad assicurare al vino le proprie caratteristiche.

Eventuali aggiunte correttive dovranno essere effettuate esclusivamente con mosti e vini derivati da uve prodotte nella zona delimitata nel precedente art. 2 per una percentuale massima del 15 %.

Art. 6.

Il vino « Albana di Romagna » può essere immesso al consumo nei tipi « asciutto », « amabile » e « spumante » che devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche:

Tipo secco (asciutto):
limpidezza: brillante;
coloro: paglierino o giallo dorato;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto, un po' tannico, caldo e armonico;
esente da qualsiasi difetto per colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12°;
zuccheri riduttori da svolgere: massimo gr. 5 per litro;
acidità totale: da 5 all'8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

Tipo amabile:
limpidezza: brillante;
coloro: giallo dorato;
odore: caratteristico con buon profumo;
sapore: di fruttato, più o meno dolce, gradevole, caratteristico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12,50°;
zuccheri riduttori da svolgere: massimo gr. 50 per litro;
acidità totale: da 5 ad 8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

Tipo spumante:
limpidezza: brillante;
coloro: paglierino o leggermente dorato;
odore: caratteristico con buon profumo;
sapore: dolce, fresco, caratteristico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva minima: 12°;
spuma: fine persistente;
pressione in bottiglie da 20°: minimo 3,5 atmosfere;
acidità totale: dal 5 all'8 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 26 grammi per litro.

La spumantizzazione deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale, in bottiglia od in autoclave.

La preparazione del vino spumante deve avvenire entro i territori delle provincie di Forlì, Ravenna e Bologna.

Art. 7.

Alla denominazione « Albana di Romagna » sono consentite eventuali sottospecificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 2.

Le qualificazioni « secco » (« asciutto ») e « amabile » sono consentite per il vino « Albana di Romagna » che presenta le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6. Per le qualificazioni all'« Albana di Romagna » spumante valgono le norme di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Sulla bottiglia o altri recipienti contenenti vino « Albana di Romagna » può figurare l'indicazione della annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

(5170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 122

Corso dei cambi del 28 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,24	624,10	624,02	624,10	624,10	624,32	624,10	624,20	624,32	624,12
$ Can.	580,07	580 —	580,25	580 —	579 —	580,12	580 —	580 —	580,12	579,75
Fr. Sv.	144,66	144,63	144,67	144,64	144,62	144,68	144,61	144,65	144,68	144,65
Kr. D.	90,28	90,27	90,25	90,25	90,30	90,31	90,28	90,30	90,31	90,29
Kr. N.	87,23	87,19	87,22	87,26	87,20	87,26	87,24	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	120,99	120,85	120,90	120,96	120,80	120,96	120,88	121 —	120,96	120,90
Fol.	172,78	172,52	172,60	172,70	172,70	172,73	172,70	172,75	172,73	172,70
Fr. B.	12,527	12,525	12,52	12,53	12,53	12,52	12,525	12,57	12,53	12,52
Franco francese	127,39	127,37	127,37	127,41	127,37	127,40	127,41	127,40	127,40	127,38
Lst.	1741,44	1740,80	1741,35	1741,50	1740,95	1741,95	1741,30	1741,70	1741,95	1740,90
Dm. occ.	155,93	155,85	155,88	155,87	155,80	155,89	155,90	155,90	155,89	155,83
Scell. Austr.	24,168	24,175	24,17	24,1775	24,15	24,16	24,1723	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,711	21,72	21,75	21,71	21,78	21,71	21,712	21,72	21,71	21,71
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,4150	10,42	10,42	10,42	10,407	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 28 giugno 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,45
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,30
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 giugno 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,10
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,625
1 Corona danese	90,265
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	120,92
1 Fiorino olandese	172,70
1 Franco belga	12,527
1 Franco francese	127,41
1 Lira sterlina	1741,40
1 Marco germanico	155,885
1 Scellino austriaco	24,175
1 Escudo Port.	21,711
1 Peseta Sp.	10,413

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, al registro n. 10 Tesoro, foglio n. 367, è stato respinto il ricorso del sig. Teocaris Ciriaco in quanto la domanda d'indennizzo per danni di guerra è stata presentata oltre i termini previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(5237)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1966, al registro n. 12 Tesoro, foglio n. 378, è stato dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal sig. Perugini Nicola, nato in Ardona il 24 settembre 1910, avverso il provvedimento del Ministro per il tesoro n. 5619 del 18 giugno 1963 relativo alla liquidazione dell'indennizzo per danni di guerra subiti in Africa orientale, non avendo previamente l'interessato esperito il ricorso di cui all'art. 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

(5364)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto italiano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli, è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto italiano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5391)

Vacanza della cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico » presso la Facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli, è vacante la cattedra di « Istituzioni di diritto pubblico », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5392)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Proroga dei termini di scadenza della revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966

A parziale modifica di quanto indicato nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1966, relativo alla revisione di talune categorie di veicoli per l'anno 1966, si rende noto che il termine entro il quale le revisioni di cui trattasi dovranno essere ultimate è prorogato al 30 novembre 1966 per tutte le classi dei veicoli elencati al punto II (pag. 632) della sopra citata *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione degli autobus, autosnodati per trasporto di persone, rimorchi per trasporto di persone, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e autovetture alimentate a metano o con G.P.L., per i quali il termine è prorogato al 31 dicembre 1966.

(5439)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Belluno, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde (1° gruppo).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva; ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso:

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1966
Registro n. 20, foglio n. 89

(5238)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro, di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal settimo comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d)* dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti, a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa Italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai profughi a norma delle vigenti disposizioni;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4), salvi i maggiori benefici che derivino da altre disposizioni di legge;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367), nonchè per le categorie ad esse assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, art. 11);

l) per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

8) per gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è

aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 3-*a*), 7) e 8) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2); i benefici di cui al n. 2), salvo il citato limite di quaranta anni, si cumulano con i benefici di cui ai numeri 1), 7) e 8);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale che sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del prescritto titolo di studio;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma, posta in calce alla domanda dall'aspirante, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per la compilazione della domanda i candidati possono attenersi allo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nella stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice, i dizionari e quelle altre pubblicazioni che siano preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo;

3) economia politica.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto civile;

b) diritto costituzionale;

c) elementi di diritto e procedura penale;

d) elementi di statistica;

e) nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,

con la indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. E' data, altresì, facoltà di produrre, in luogo del diploma o del certificato sostitutivo, copia autentica di uno di detti documenti fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Non è valida la presentazione dei certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e all'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

se ufficiali della Marina: l'estratto matricolare;

se ufficiali delle altre Armi: la copia dello stato di servizio;

se sottufficiali o militari della Marina: l'estratto del foglio matricolare;

se sottufficiali o militari delle altre Armi: la copia del foglio matricolare.

I suddetti documenti, in bollo da L. 400, devono essere rilasciati dalla competente autorità militare. Anche i candidati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 400, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti, e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata da L. 400, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere degli Uffici del lavoro:

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo da L. 400, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la decadenza del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, o Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei mutilati ed invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente articolo 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

o) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

s) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

t) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore della Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8.

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'Ufficio del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei, nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove di esame;

c) di due impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1965
Registro n. 15 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 257

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione X - Via Flavia, 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il giorno . . . . . domiciliato in . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a centotrentadue posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di avere diritto all'elevazione del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando di concorso, perchè . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto alla elevazione).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (1) . . . .

3) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (2);

4) è in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito nell'anno accademico . . . . presso l'Università . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (3) . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni (4) . . . .;

oppure:

non ha mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

. . . lì . . . .

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . . (5).

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(3) Ha prestato servizio militare, ovvero non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile (indicandone i motivi).

(4) Nel caso di avvenuta cessazione del rapporto d'impiego, indicarne le cause.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Visto, *il Ministro*: DELLE FAVE

(3231)

MINISTERO DELL'INTERNO

Corso di studi per aspiranti segretari comunali

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1966-67 è istituito in Roma uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in regolari lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, nonchè in un periodo di tirocinio presso i Comuni che saranno designati dal Ministero dell'interno.

Esso avrà inizio nel mese di ottobre 1966 e termine nel mese di giugno 1967.

Art. 2.

Al corso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1967; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1966-67; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche sociali e politiche; in economia e diritto della Sezione magistrale di economia e diritto dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400 e dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle prefetture di residenza entro il termine massimo del 31 agosto del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, espressamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1966-67 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data e il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza o la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 150 (centocinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione della Amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Non saranno ammessi gli aspiranti che negli analoghi corsi svolti negli anni precedenti siano stati eliminati per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle ecercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbli-

gatorie, per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarne sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del Ministero, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 60.000 mensili, che verrà corrisposta, alle fine di ciascun mese, su attestazione del direttore, dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Roma, l'importo della borsa di studio è ridotta a L. 30.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 30.000.

Roma, addì 20 giugno 1966

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5369)

MINISTERO DEL BILANCIO

Graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso a trenta premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1965, registro n. 16, foglio n. 169, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 17 settembre 1965, con il quale è stato bandito un concorso a trenta premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice nominata con decreto ministeriale 3 gennaio 1966, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1966, registro n. 6, foglio n. 27;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*) del citato decreto ministeriale 25 marzo 1965, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei del concorso per trenta premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Monti dott. Mario . . . . punti 96 su 100
2. Deaglio dott. Mario . . . . . . » 95 »
3. Li Castri dott. Aldo . . . . . » 95 »
4. Tanzi dott. Aristide . . . » 92 »
5. Gabriele dott. Francesco . . . . » 91 »
6. Lenti dott.ssa Renata Piera . . . » 90 »
7. Rivara dott. Francesco . . . » 90 »
8. Scandura dott. Maria Fiorella . . » 90 »
9. Romani dott. Maurizio . . . » 90 »
10. Vimercati dott. Giancarlo . . . . » 90 »
11. Bruni dott. Anselmo . . . . . » 87 »
12. Biagetti dott. Vittorio . . . . » 87 »
13. Ciocca dott. Pier Luigi . . . . punti 85 su 100
14. Signorelli dott. Marino . . . . » 85 »
15. Cristini dott. Giovanni . . . . » 83 »
16. Meneghini dott. Giuseppe . . . . » 80 »
17. Banchetti dott. Aldo . . . . . » 80 »
18. Pace dott. Ugo . . . . » 80 »

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per trenta premi-acquisto di L. 300.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa relativa ammontante a L. 5.400.000 grava sul capitolo 1055 (residui dell'esercizio finanziario 1965) dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1966

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1966
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 230

(5124)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Dichiarazione di deserzione del concorso a cinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 29 dicembre 1965.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il proprio decreto n. 9253, in data 29 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1966 bilancio Trasporti, registro n. 49, foglio n. 292, con cui è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, a cinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, laureati ed abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi i laureati e specializzati in ingegneria chimica), che alla data del 31 marzo 1966, abbiano prestato effettivo e lodevole servizio per almeno cinque anni presso le Università di appartenenza;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale n. P.2.1.1.207 del 9 maggio 1966;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione all'anzidetto concorso, nel termine prefisso all'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per titoli e colloquio, a cinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato riservato agli assistenti ordinari delle Università, indetto con il sopracitato decreto ministeriale 29 dicembre 1965, n. 9253.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 maggio 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1966
Registro n. 50 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 45

(5315)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO

Esito del concorso tra artisti nazionali per l'esecuzione di un gruppo in bronzo da installare nel Palazzo di giustizia di Palermo.

Si rende noto agli interessati che su conforme parere della Commissione giudicatrice, costituita a termini dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, il concorso tra artisti nazionali per l'esecuzione di un gruppo in bronzo da installare nel Palazzo di giustizia di Palermo, indetto con bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 294, parte prima del 25 novembre 1965, è stato dichiarato di nessun effetto in quanto è stato ritenuto che nessuno dei bozzetti presentati dispondesse a tutte le qualità occorrenti all'opera per la quale il concorso era stato bandito.

Entro il termine perentorio di giorni trenta (30) dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica i bozzetti potranno essere ritirati dagli artisti interessati.

(5286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel « Concorso a tre posti di comando presso il Centro di studi di filologia italiana, presso l'Accademia della Crusca, con sede in Firenze » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 28 maggio 1966, al 5° comma in luogo di « . . . a condizione che al momento della pubblicazione del presente banco abbiano superato . . . », leggasi: « . . . a condizione che al momento della pubblicazione del presente bando *non* abbiano superato . . . ».

(5421)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5930/8/5 del 15 settembre 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova al 30 novembre 1964;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che approva modifiche al regolamento approvato con regio-decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Padova, dell'Ordine dei medici e chirurghi di Padova, nonchè dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso bandito in data 15 settembre 1965, per il conferimento dei posti vacanti di medico condotto in provincia di Padova, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Canalis prof. Antonino, ispettore generale medico;

Bandettini dott. Alberto, direttore di divisione in servizio presso la prefettura di Padova;

Patrassi prof. Gino, direttore della clinica medica dell'Università di Padova;

Cevese prof. Piergiuseppe, direttore dell'Istituto di Patologia chirurgica dell'Università di Padova;

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annnzi legali della provincia di Padova, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Padova, dell'Ufficio del medico provinciale di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 16 giugno 1966

Il medico provinciale: LOVINO

(5299)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 3 giugno 1966, n. **13**.
Ripartizione dei prodotti agricoli.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 27 *del* 4 *giugno* 1966)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 15 della legge nazionale 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari ed in relazione alle finalità ed ai princìpi stabiliti nell'art. 1 della medesima, continuano ad avere vigore nel territorio della Regione siciliana le norme contenute nella legge 16 marzo 1964, n. 4, in materia di ripartizione dei prodotti agricoli.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 giugno 1966

CONIGLIO

FASINO

(5380)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.